



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

Circolare n. 47 del 03/11/2021

DECRETO LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 252 del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Le disposizioni contenute sono entrate in vigore dal 22 ottobre 2021.

La presente circolare espone le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

CAPO I – MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>Art. 1</p>	<p><i>Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio</i></p> <p>Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 ai fini delle definizioni agevolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei carichi affidati all'agente della riscossione [rottamazione-ter (art. 3 D.L. 119/2018)]; - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (art. 5 D.L. 119/2018); - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16-bis D.L. 34/2019); - dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 [saldo e stralcio (art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018)]; <p>è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018, entro il 30.11.2021.</p> <p>Come confermato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni (6.12.2021).</p>
<p>Art. 2</p>	<p><i>Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021</i></p> <p>Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1.09 al 31.12.2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, c. 1 D.P.R. 602/1973), in 150 giorni (anziché 60 giorni).</p> <p>L'estensione non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, né le ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali.</p>
<p>Art. 3</p>	<p><i>Estensione della rateazione per i piani di dilazione</i></p> <p>Relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.03.2020; - ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020, <p>gli effetti della decadenza [art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) D.P.R. 602/1973] si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>I debitori che, alla data del 22.10.2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) in essere alla data dell'8.03.2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il</p>

	<p>termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31.10.2021 (anziché 30.09.2021), ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.</p> <p>Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al capoverso precedente:</p> <p>a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.10.2021 al 22.10.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;</p> <p>b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.</p>
<p>Art. 5 c. 5</p>	<p>Credito d'imposta attività teatrali e degli spettacoli dal vivo</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e gli spettacoli dal vivo e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato (art. 36-bis D.L. 41/2021) può essere utilizzato solo in compensazione, essendo stata abrogata la possibilità di utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa.</p>
<p>Art. 5 cc. 7-12</p>	<p>Riversamento credito d'imposta R&S</p> <p>Viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S, che si concretizza nella presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di compensazione) in un'unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali).</p> <p>Essa fa riferimento alle indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 del credito d'imposta per R&S di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> <p>I crediti che rientrano nella sanatoria devono essere maturati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti "solari").</p> <p>La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un avviso di recupero del credito d'imposta ormai definitivo. Nel caso in cui l'avviso, invece, non sia definitivo è possibile avvalersi della procedura, ma solo versando l'intero importo del credito compensato.</p> <p>Per avvalersi della sanatoria occorre riversare per intero il credito indebitamente compensato, fruendo dello stralcio delle sanzioni amministrative (di norma, si tratta delle sanzioni irrogate in conseguenza della compensazione di crediti inesistenti, dal 100% al 200% dell'importo del credito stesso) e degli interessi.</p>

	<p>I benefici sono subordinati al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Semplificazione della disciplina del Patent box</p> <p>I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni del <i>Patent box</i>.</p> <p>Tale opzione ha durata per 5 periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.</p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati che esercitano l'opzione in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90%.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni citati. - L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap. - I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.

	<ul style="list-style-type: none"> - Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (art. 1, c. 2 D. Lgs. 471/1997). <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le disposizioni attuative, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021. - I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, cc. 198-206 L. 160/2019. - A decorrere dal 22.10.2021 è abrogata la precedente disciplina del <i>Patent box</i>. - I soggetti che abbiano esercitato opzione per il precedente regime in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura degli accordi preventivi (art. 31-ter D.P.R. 600/1973), ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al precedente regime alternativo che consentiva di determinare il reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 34/2019).
<p>Art. 7</p>	<p>Rifinanziamento Fondo automotive</p> <p>È incrementata la dotazione del fondo di cui all'art. 1, c. 1041 L. 145/2018 per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) € 65 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km) (art. 1, c. 1031 L. 145/2018); b) € 20 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica (art. 1, c. 657 L. 178/2020), di cui € 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

	<p>c) € 10 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km) (art. 1, c. 654 L. 178/2020);</p> <p>d) € 5 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a € 25.000,00, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1.01.2011 [art. 73-quinquies, c. 2, lett. d) D.L. 73/2021].</p>
--	---

CAPO II – MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 8	<p><i>Tutela del periodo di sorveglianza attiva</i></p> <p>Fino al 31 dicembre 2021, i periodi che il lavoratore trascorre in quarantena a causa del COVID-19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Inoltre, sempre per i suddetti periodi di quarantena causati da malattia dovuta al COVID-19, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell'INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, <u>hanno diritto a un rimborso forfettario</u> per gli oneri sostenuti relativamente ai propri lavoratori dipendenti che non hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, a condizione che durante l'evento la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (<i>smart working</i>).</p>
Art. 9	<p><i>Congedi parentali</i></p> <p>È stato reintrodotta il periodo di congedo parentale per COVID-19 fino al 31 dicembre 2021; destinatari di tale congedo sono i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 14 anni.</p> <p>Il genitore lavoratore può, alternativamente all'altro genitore, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, - alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, - alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

	<p>A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali COVID -19, la fruizione del congedo parentale introdotto dal presente DL n. 146/2021, non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.</p> <p>Per i periodi di congedo, che possono essere fruiti in modalità giornaliera o oraria, è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 c. 3. L. 104/1992, il beneficio in esame spetta a prescindere dall'età del figlio, per tutta la durata dell'impossibilità della prestazione lavorativa.</p> <p>In caso di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, per i periodi in oggetto, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, fino alla data del 22 ottobre 2021, possono essere convertiti, previa domanda all'INPS, in congedo parentale COVID-19 con diritto alla relativa indennità.</p> <p>Infine, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni, per i figli conviventi minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</p>
<p>Art. 11</p>	<p><i>Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale COVID</i></p> <p>È prevista la concessione di ulteriori trattamenti di integrazione salariale, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID -19, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>FIS</u> – Fondo di Integrazione Salariale e CIGD per la durata massimo di 13 settimane da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo precedente di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2020; - <u>CIGO</u> – Cassa integrazione ordinaria, per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per la durata massimo di 9 settimane, da

	<p>collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale tutti i dipendenti che risultano in forza alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, cioè il 22 ottobre 2021.</p> <p>I trattamenti integrativi previsti del Decreto Fiscale non sono soggetti al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.</p> <p>Per tutta la durata della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro non possono effettuare licenziamenti collettivi, di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, e individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.</p> <p>Le eccezioni al divieto di licenziamento rimangono immutate rispetto a quanto disposto dai precedenti decreti, in particolare rimangono esclusi dal divieto di licenziamento i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi;- fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
--	--

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati